LEGISLATURA XIX - 1ª SESSIONE - discussioni -- 1ª tornata del 25 luglio 1895

missione ha detto: noi riconosciamo un fatto. Il matrimonio non è un fatto; l'unione è un fatto. Del resto a me basta di avere rilevato la grave contraddizione fra questo articolo ed il Codice civile. (Interruzioni)

Presidente. Veniamo ai voti.

Pinchia, relatore. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pinchia, relatore. Io credo che si potrebbe consentire nella modificazione di forma dell'onorevole Bovio...

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori — Conversazioni animate)

Presidente. Ma si è parlato tanto; facciamola finita! (Bene! Bravo!)

Rileggo l'articolo primo, concordato fra Ministero e Commissione.

« Art. 1. Il ministro della guerra è autorizzato ad ammettere a chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio senza la condizione imposta dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1871 gli ufficiali del Regio Esercito presentemente in servizio effettivo, in disponibilità, od in aspettativa, che hanno contratto unione matrimoniale col solo rito religioso anteriormente alla promulgazione della presente legge.

« Agli ufficiali presentemente in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, i quali anteriormente alla promulgazione della presente legge avessero contratto matrimonio senza il Regio assentimento non saranno applicate le disposizioni dell'articolo 8 della citata legge 31 luglio 1871.»

Pongo a partito quest'articolo. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. Agli ufficiali che a partire dalla data di promulgazione della presente legge contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso sarà applicata la revocazione dall'impiego senza che occorra il previo parere di un Consiglio di disciplina. »

Onorevole Niccolini, ha facoltà di parlare. Niccolini. Mi iscrissi ieri quando esistevano due progetti; oggi non ho più ragione di parlare. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. L'onorevole Bovio e l'onorevole Cirmeni hanno detto, che c'è da meravigliarsi come in una Camera, nella quale si trovano tanti avvocati e tanti professori, le leggi vengano tanto mal redatte.

Mi lascino dunque i colleghi parlare, perchè al bisogno, quale ricorre adesso, si redigano un poco meglio, e mi permettano che io dica qualche parola sull'articolo 2, per fare una importante questione legale, e supplire a quel che manca.

L'articolo dice:

« Agli ufficiali che a partire dalla data di promulgazione della presente legge, contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso, sarà applicata la revocazione dall'im. piego, senza che occorra il previo parere di un Consiglio di disciplina. »

Io credo che qui ci è una lacuna da colmare ed ecco perchè. Gli ufficiali che contrarranno unione matrimoniale col solo vincolo religioso, dopo la promulgazione della presente legge, saranno revocati dall'impiego; ma gli ufficiali i quali, avendo contratto tale unione matrimoniale di già, avanti la promulgazione della presente legge, vi persistano, non sieno disposti a contrarre e non contraggono il matrimonio civile, nonostante l'indulto; nonostante che sieno ammessi a dimandare il Regio assentimento per contrarlo, come verranno mai trattati, cosa ne farete voi nell'esercito?

Essi sono, dirò, in contravvenzione colle leggi civili e militari, e volete voi permettere che continuino a starvi, venendo meno allo scopo stesso della legge presente, contro la disciplina e il decoro militare, che colla medesima si vogliono tutelare?

Mocenni, ministro della guerra. C'è la legge

Mecacci. Io guardo alla legge presente; essa porta una grave lacuna; non è in certi rapporti perfetta; bisogna provvedere a ciò che è veramente necessario, e quindi propongo questo articolo aggiuntivo:

« Gli ufficiali i quali, avendo contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, non dimanderanno il Regio assentimento per contrarre matrimonio civile, saranno pure revocati dall'impiego a tenore dell'articolo 2. »

Se non aggiungeremo questo, noi applicheremo due pesi e due misure.

Vedo che l'onorevole ministro mi vuole dare una spiegazione; io mi auguro che sia tale da tranquillizzarmi, da rendere inutile